

Protocollo n. 181

Alle **Spettabili Imprese edili** iscritte alla
Cassa Mutua Edile di Rimini

Ai **Sigg. Consulenti del Lavoro** di imprese
iscritte alla Cassa Mutua Edile di Rimini

Loro sedi

Oggetto: **carenza INAIL**

I rinnovi contrattuali dell'anno 2004 hanno introdotto una nuova prestazione per i periodi di carenza INAIL, posta a carico della Cassa Edile. La procedura per il riconoscimento di questa nuova prestazione è stata assimilata a quella in essere per i periodi di infortunio. Quindi il relativo trattamento economico verrà corrisposto al lavoratore dall'impresa, la quale eseguirà il conguaglio con i versamenti dovuti alla Cassa Edile, con le modalità già in uso.

Di conseguenza, l'attuale coefficiente orario per l'infortunio pari allo 0,234, sarà calcolato non più dal 4° giorno, ma sin dal 1° giorno di infortunio, così come riportato nella seguente tabella:

Nuovo trattamento economico giornaliero in caso di infortunio e malattia professionale :	
a) dal 1° al 90° giorno	coefficiente 0,234
a) dal 91° giorno in poi	coefficiente 0,045
(modalità di calcolo: tariffa oraria x coefficiente orario x 5,714)	

La modifica decorre dal 1° novembre 2004. Le ditte interessate, che hanno presentato denunce di infortunio con partenza dal 1° novembre 2004, avranno la possibilità di richiedere una integrazione al precedente conteggio di liquidazione e di conguaglio.

Restando a disposizione per ogni altro chiarimento che riterrete utile, porgiamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Geom. Antonio Galli

Rimini, 31 gennaio 2005